

STATUTO

DEMO ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPIAGO INTIMIANO CO VIA
CACCIATORI DELLE ALPI 1/A

Numero REA: CO - 324118

Codice fiscale: 03617810134

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-11-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 27904/19246 di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 – Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede in Comune di **Capiago Intimiano**, la Società Cooperativa denominata

"DEMO ENERGIA Società Cooperativa sociale"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con decisione dei soci, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative sociali.

La sua finalità istituzionale è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Attraverso l'organizzazione e la produzione di beni e servizi, la cooperativa vuole garantire il superamento delle difficoltà ad integrarsi nel lavoro a persone che rischiano di essere escluse, o di partecipare solo in condizioni di marginalità (ai sensi degli articoli 1 lettera b) e 4 della legge 381/91).

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all'apporto dei soci – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche,

sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo di Gruppi e/o di esperienze consortili.

Art. 4 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Per fare questo, la cooperativa intende fornire prodotti e servizi nel campo dell'elettrotecnica e dell'impiantistica elettrica, termica e della riqualificazione energetica e strutturale degli immobili. La cooperativa intende favorire la promozione e lo sviluppo di prodotti e servizi nel campo delle energie rinnovabili e delle altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

In particolare essa potrà:

- a. promuovere iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento per soci e non, anche in collaborazione con Enti Pubblici o con Centri di Formazione professionale da essi riconosciuti, nei limiti delle vigenti normative di settore;
- b. favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative, sia istituendo apposite sezioni, sia partecipando ad Organismi ed Enti idonei;
- c. promuovere la progettazione, produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, in particolare quelli collegati alla produzione e all'utilizzo di energia, sia in proprio sia per conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale, realizzati in appositi laboratori o centri di lavoro, sia di carattere artigianale che non;
- d. erogare servizi in merito ai punti sopra descritti a privati, imprese e non, ed in particolare ad Enti Pubblici, quali Comune, Provincia, Regione;
- e. offrire servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione d'interventi rivolti al miglioramento dell'efficienza energetica, all'autoproduzione e al mantenimento dei costi relativi delle attrezzature installate a tale scopo;
- f. organizzare, progettare, gestire, installare e verificare sistemi sia energetici che logistici e relativi servizi ausiliari, in proprio o tramite professionalità e/o aziende terze;
- g. fornire servizi reali, assistenza e consulenza tecnica, progettuale, amministrativa e organizzativa, finalizzata, tra l'altro, a studio, progettazione, pianificazione, gestione di servizi per l'osservazione, rilevamento, monitoraggio dell'ambiente in cui operano le produzioni o utilizzazioni energetiche e logistiche;
- h. progettare, realizzare, commercializzare apparecchiature elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche;
- i. realizzare assemblaggi e montaggi industriali;
- j. installare impianti elettrici e termici, sia di distribuzione che di

produzione, e fornire i relativi servizi di manutenzione

k. partecipare direttamente, con conferimenti in capitale o in servizi, alle iniziative anche di tipo societario che conseguano o comunque derivino dalle attività promosse o realizzate per il raggiungimento del proprio scopo sociale, anche promuovendo legislazioni di sostegno regionali, nazionali e/o dell'Unione Europea.

Tutto ciò potrà essere realizzato sia in forma diretta, sia in appalto e/o in convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività per la raccolta di prestiti fra i soli soci da utilizzare esclusivamente ai fini di un migliore perseguimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato sociale con decisione dei soci.

La Cooperativa, infine, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alle leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991 e D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b. costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi

cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;

c. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d. dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e. emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, anche svantaggiati ai sensi dell'articolo 4 della legge 381/91, cioè persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle società cooperative.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Ai soci lavoratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge

381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni di cui alla Legge 142/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 23 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci operatori dall'art. 24 del presente statuto:

- a. l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b. la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c. l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- d. l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima

della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intendesse essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- b. l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c. l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e. la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 45 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a., b., d., e. ed f. relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione in occasione della prima assemblea utile, se non appositamente convocata.

Art. 8 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a. al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa;
- d) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte dell'organo amministrativo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli 45 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre

che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci; con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) non adempia, previa intimazione da parte degli amministratori, al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

h) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta 3 (tre) assemblee consecutive.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 45 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli articoli 45 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/92, n. 59.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 - quinquies e 2545 - sexies del codice civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni. Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso risulta non più dovuto e l'importo va devoluto alla riserva legale.

La Società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta

l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI, SOCI SOVVENTORI

Art. 16 - Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod. Civ.

Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

I soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 sono una specifica categoria di soci finanziatori.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci, che, in proprio o per delega, partecipino a ciascuna decisione.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi (art. 2526 u.c. c.c.), la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Art. 17 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 che investono capitale nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Art. 18 Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10 (dieci) per le persone fisiche e pari a 20 (venti) per le persone giuridiche.

Art. 19 - Deliberazione di emissione e diritti amministrativi dei soci sovventori.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

I rapporti con i soci sovventori e con i soci finanziatori in possesso di diritto di voto devono essere disciplinati con apposito regolamento di emissione, approvato con le modalità di cui al successivo articolo 50, del presente statuto, con il quale devono tra l'altro essere stabiliti:

- a. l'importo complessivo delle quote dei soci sovventori e/o dei soci finanziatori in possesso di diritto di voto ed il loro valore di emissione;
- b. le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci cooperatori e/o

finanziatori sulle quote emesse ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso in conformità con il disposto dell'art. 2524 del C.C.;

c. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

d. il termine minimo di durata del conferimento;

e. i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazione agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote salvo quanto previsto al successivo articolo 20;

f. i diritti patrimoniali in caso di recesso salvo quanto previsto al successivo articolo 21.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i detentori delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 3 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, come segue:

1 voto fino a 50.000,00 (cinquantamila) euro;

2 voti fino a 100.000,00 (centomila) euro;

3 voti oltre 100.000,00 (oltre centomila) euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno ridotti proporzionalmente.

Per esprimere il voto il socio sovventore deve essere iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. Tuttavia i soci sovventori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

Art. 20 - Diritti patrimoniali dei soci sovventori

Le quote dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura, mai superiore ai limiti previsti dalla legge, stabilita dal regolamento.

Il regolamento di cui all'art. 19 del presente statuto, può stabilire in favore delle quote destinate ai soci sovventori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio netto.

In caso di scioglimento della cooperativa il valore delle quote dei soci sovventori deve essere rimborsato per l'intero prima di quello delle quote dei soci cooperatori.

Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

La riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

I soci sovventori sono obbligati:

a. al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;

b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 21 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di approvazione del relativo regolamento di cui all'art. 19 del presente statuto.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2473 del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili di pertinenza, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Il recesso del socio sovventore non può essere parziale.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio sovventore, salvo quanto previsto all'art. 2466 C.C.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Al recesso del socio sovventore si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E PRESTITI SOCIALI

Art. 22 - Strumenti finanziari di debito

Con decisione dei Soci presa con le maggioranze previste al successivo art. 33 penultimo comma, la Cooperativa può emettere titoli di debito ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 2483 e 2526 cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato con le modalità di cui al successivo articolo 50 del presente statuto, sono stabiliti:

a. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

b. le modalità di circolazione;

c. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, che non possono eccedere i limiti di cui al successivo articolo 26 lett. d) punto 2;

d. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La decisione dei Soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 23 - Prestiti sociali

Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'art. 2526 cod. civ. gli importi versati dai soci della società cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 e dell'art. 10 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il

conseguimento dell'oggetto sociale, con i limiti di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni e nel pieno rispetto di quanto disposto dalla delibera del CICR del 19 luglio 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2005 n. 188 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 50 del presente statuto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappresentati da quote il cui valore nominale non può essere inferiore a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna;
 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- b. dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori possessori di strumenti finanziari diversi dai soci operatori;
- f. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c) ed e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La riserva divisibile di cui al punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i soci possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci operatori.

La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle quote si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

Art. 25 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile nonché in ossequio alle disposizioni in materia di bilancio di esercizio delle società cooperative.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per

l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Art. 26 – Destinazione degli utili

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a. per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2545-quater al Fondo di Riserva legale;
- b. per una quota non inferiore a quanto previsto all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alla condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d. per un ' eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire:
 1. ai soci operatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545 quinquies del codice civile;
 2. ai soci operatori sottoscrittori di quote di sovvenzione in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545 - quinquies del codice civile;
 3. ai soci sovventori diversi dai soci operatori, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti;
- e. per un' eventuale quota quale riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci operatori;
- f. quanto residua alla riserva straordinaria.

La decisione dei Soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di sole riserve indivisibili.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dell'Assemblea dei Soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli possessori di strumenti finanziari partecipativi non operatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 - Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I ristorni potranno essere erogati mediante:

- a. erogazione diretta mediante integrazione salariale;
- b. aumento gratuito del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- c. emissione di quote di sovvenzione a favore di ciascun socio.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a. Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b. La qualifica / professionalità;
- c. I compensi erogati;
- d. Il tempo di permanenza nella società;
- e. La tipologia del rapporto di lavoro.

Art. 28 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 29 - Trasferimento delle quote di sovvenzione

Salvo contraria disposizione adottata dai soci in sede di emissione delle quote di sovvenzione tali quote possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio sovventore che intenda trasferire le proprie quote deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Il socio sovventore che intende trasferire le quote deve comunque inviare al Consiglio di Amministrazione una proposta di offerta, alle stesse condizioni, rivolta agli altri soci della cooperativa. Nella proposta devono essere indicati l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto (che non può comunque eccedere il valore previsto dal presente statuto), le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, il Consiglio di Amministrazione deve dare notizia

della proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di venti giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine, a pena di decadenza, i soci devono comunicare al proponente e al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di esercitare tale diritto. Il ricevimento di tale comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.

Il diritto di prelazione ed il gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione è escluso:

- a. nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado;
- b. nei trasferimenti fra società facenti parte di un unico gruppo societario intendendosi per tali anche le società controllate dalla medesima persona fisica e/o giuridica e nei trasferimenti a società controllanti la società socia, o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa che controlla la società socia.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

Art. 30 – Organi Sociali

Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. l'organo di controllo, qualora obbligatorio ai sensi di legge o nominato dall'Assemblea dei Soci;

Art. 31 – Decisioni dei soci

I soci esprimono le proprie decisioni esclusivamente mediante metodo assembleare.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., ovvero raccomandata a mano, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 32 - Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea:

1. approva il bilancio e destina gli utili;

2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente articolo 7 e seguenti, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. delibera sulla emissione di strumenti finanziari;
4. procede alla nomina degli amministratori;
5. procede all'eventuale nomina dell'Organo di controllo e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
6. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
7. approva i regolamenti interni;
8. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
10. definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lettera e) dalla legge 142/2001;
11. delibera sulle modifiche dello Statuto;
12. delibera sullo scioglimento anticipato della società.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 25.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 33 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci lavoratori risultanti dal libro dei soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. La stessa maggioranza è prevista per la modifica dello Statuto sociale.

Art. 34 - Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti.

Deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Ove previsto dalla Legge il verbale dell'Assemblea deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 35 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 3 (tre) voti secondo l'importo del capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato:

- a.) 1 (uno) voto fino ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- b.) 2 (due) voti fino ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
- c.) 3 (tre) voti oltre ad Euro 100.000,01 (centomila virgola zero uno).

Per i soci sovventori si applica invece quanto previsto dal precedente art. 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 36 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 37 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici), eletti con decisione dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, sono rieleggibili e scadono, in caso di nomina a tempo determinato, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non possono, comunque, rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci, elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 38 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali salve le limitazioni eventualmente deliberate in sede di nomina.

Art. 39 - Amministratori delegati e Comitato Esecutivo

Gli Amministratori possono nominare tra i loro membri uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) membri.

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti nel Consiglio di Amministrazione.

Segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti, un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381, dall' art. 2475 del codice civile, ed i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 40 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne

siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 41 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 42 - Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta in ogni caso al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo se nominato, determinare il compenso dei membri del Comitato Esecutivo e/o degli amministratori delegati a cui sono stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni in favore della cooperativa

Art. 43 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 44 - Organo di Controllo

La società può nominare un organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 I° comma c.c.

Nei casi in cui la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria si applica quanto previsto nel medesimo art. 2477 C.C. ed il controllo contabile è esercitato dall'organo che esercita le funzioni di Sindaco.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 45 - Clausola Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 46, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;

le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 46 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a. uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila); ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b. tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con

referimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 47 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 48 - Liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 49 - Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a.) a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;
- b.) a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci cooperatori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e della quota di ritorno eventualmente spettante ad ogni socio cooperatore e imputato ad incremento del patrimonio sociale;
- c.) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 50 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso per quanto concerne la disciplina dei rapporti tra la Società ed i soci ai fini di determinare i criteri e

le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 142/2001, la disciplina dei rapporti tra la Società e i soci appartenenti alle categorie speciali di cui al precedente articolo 6, la disciplina dei rapporti fra la Società ed i soci sovventori, di partecipazione cooperativa e possessori di strumenti finanziari di debito di cui ai precedenti articoli 16, 19 e 22, il Consiglio di Amministrazione elabora appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 33 comma quattro del presente statuto.

Art. 51 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- a. non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 52 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

F.TO LORENZO GIOVANNI BELLU'

F.TO ROBERTO GRISONI

F.TO ROBERTO COLOMBO

F.TO MARZORATI MARCO

F.TO ANDREA ZORZETTO

F.TO MARTINA MARELLI

F.TO MATTEO MARELLI

F.TO TAGLIABUE ALESSANDRO

F.TO LIBRALESSO CLAUDIO

F.TO TRISCHITTA ALESSANDRO

F.TO CARLO CONTI (SIGILLO).

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME
ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI
SENSI DELL'ART. 23 D. Lgs. 7 MARZO 2005 n. 82, CHE VERRA'
REGISTRATA ALL'UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA ENTRO I**